

I terreni agricoli incolti? Tutti nella Banca della Terra

di Marta Da Viá

Approvati dalla Giunta i criteri per la sua costituzione e le modalità del censimento. Un'opportunità per i giovani, anche se non sono figli di agricoltori

La Giunta provinciale ha approvato il 23 febbraio scorso i criteri e le modalità di costituzione della Banca della Terra, l'inventario dei terreni pubblici e privati incolti che i proprietari potranno mettere temporaneamente a disposizione di quanti ne facciano richiesta per rimetterli in produzione.

La finalità di questo strumento, previsto dalla legge 15/2015 sul governo del territorio, è quella di contemperare fenomeni di abbandono e mancata coltivazione, maggiormente evidenti nelle aree marginali del territorio e concorrenti alla riduzione delle potenzialità produttive rurali e al degrado paesaggistico, con l'esigenza di facilitare il reperimento sul mercato fondiario di superfici per l'avviamento di nuove imprese agricole, con un conseguente ricambio generazionale, o il consolidamento delle imprese agricole già esistenti.

La Banca della Terra consiste quindi in un inventario dei terreni fungendo da punto di incontro fra domanda ed offerta degli stessi; può dunque essere uno strumento prezioso di presidio e salvaguardia dei territori e attirare l'attenzione verso aree che spesso sono trascurate, dando al contempo la possibilità a giovani che hanno intenzione di dedicarsi all'agricoltura, anche se non provenienti da famiglie di agricoltori o non avendo terreni in proprietà, di reperire appezzamenti disponibili.




Foto di F. Veneri

Quali terreni?

La Banca della Terra, che attualmente è in fase di costituzione, sarà gestita, con l'ausilio dei Comuni e delle Comunità, dai Servizi provinciali competenti in materia di agricoltura. Ma quali sono i terreni che potranno esservi inseriti? Sia quelli di proprietà pubblica sia di proprietà privata.

In particolare:

- a) i terreni agricoli che i proprietari dichiarano disponibili in affitto o concessione, o altro tipo di contratto agrario, anche coltivati nella precedente campagna agricola, ma per i quali il proprietario non ha più interesse alla coltivazione futura;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale sui quali l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi dieci anni, dichiarati disponibili dai proprietari per il ripristino dell'uso agricolo tramite operazioni di affitto o concessione o altro tipo di contratto agrario;
- c) le aree forestali che hanno già acquisito l'autorizzazione alla trasformazione di coltura ai sensi dell'articolo 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e dichiarati disponibili dai proprietari;
- d) le aree prative e pascolive, sui quali l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi 40 anni, anche individuate su iniziativa delle Comunità, che hanno avuto un preventivo parere favorevole alla trasformazione di coltura ai sensi dell'articolo 16 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) e dichiarati disponibili dai proprietari;
- e) i terreni recuperati attraverso il "fondo per il paesaggio" e dichiarati disponibili dai proprietari.



Il ruolo di Comuni e Comunità

Perno centrale del funzionamento della Banca della Terra sono i Comuni e le Comunità, ciò al fine di rendere lo strumento più vicino sia agli utilizzatori che ai proprietari. I Comuni raccoglieranno le dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari e successivamente provvederanno alla trasmissione/aggiornamento delle particelle catastali per l'inserimento nel fascicolo aziendale "Banca della Terra" che verrà costituito presso l'Appag (Agenzia per i pagamenti in agricoltura) dove saranno verificati in via automatica alcuni dati, quali la disponibilità delle particelle anche con riferimento ad eventuali vincoli posti dalla normativa provinciale e comunitaria in materia di aiuti.

Le Comunità, di contro, nell'ambito degli studi propedeutici alla formazione del loro Piano territoriale (PTC), potranno effettuare un censimento dei terreni abbandonati o incolti, nonché delle aree forestali da riportare all'uso agricolo presenti nel proprio territorio, anche in collaborazione con i Comuni territorialmente interessati, ai fini del possibile loro inserimento nella Banca della Terra. Sarà dunque necessaria un'attività di informazione da parte degli Enti locali utilizzando vari strumenti quali l'albo Comunale, i vari siti istituzionali e l'informazione diretta, invitando i cittadini che possiedono dei terreni abbandonati o non più coltivati a presentare una dichiarazione di disponibilità.

Anche altri soggetti, quali i Consorzi di miglioramento fondiario per conto dei propri associati, le organizzazioni professionali agricole, i liberi professionisti abilitati in materia agraria e forestale, potranno chiedere alla Comunità territorialmente competente di inserire nelle perimetrazioni terreni suscettibili di essere inseriti nella Banca della Terra.

La raccolta delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari e la successiva trasmissione degli elenchi alla Provincia avverrà sempre tramite il Comune territorialmente competente. La Provincia, poi, costituito il fascicolo aziendale "Banca della Terra", provvederà a pubblicare sul proprio sito l'elenco dei comuni e relative particelle fondiarie disponibili, senza evidenziare i nominativi dei proprietari.

I contratti

Perno centrale del funzionamento della Banca della Terra Chi poi sarà interessato a coltivare i terreni inseriti nella Banca della Terra, presa visione degli elenchi pubblicati, contatterà direttamente il Comune competente al fine di acquisire i dati anagrafici del proprietario delle particelle fondiarie interessate, per un rapporto diretto fra le parti. Nel caso di terreni privati, i contratti saranno stipulati ai sensi della legge 203/1982 "Norme sui contratti agrari"; nel caso di terreni di proprietà pubblica i contratti saranno invece stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia di attività contrattuale della Provincia. Entro 30 giorni dall'avvenuta stipulazione dei contratti dovrà essere data, da parte del proprietario, comunicazione ad Appag ai fini dell'aggiornamento dei dati presenti sul sito internet della Banca della Terra.